

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

UFFICIO IV –Dirigenti scolastici e personale della scuola

Prot. AOODRPU222

Bari, 9.1.2014

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
della Regione Puglia
LORO SEDI

Ai Dirigenti
degli Uffici Territoriali
della Regione Puglia
LORO SEDI

alle Segreterie regionali delle OO.SS
del personale comparto scuola
LORO SEDI

Oggetto: Permessi diritto allo studio

Si rende noto che, a seguito del rituale controllo da parte dell'UCB presso il MIUR, in data 23.12.2013 la Delegazione di parte pubblica e le OO.SS. di categoria hanno provveduto alla sottoscrizione definitiva dell' ipotesi di contratto integrativo regionale, concernente la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per diritto allo studio per gli anni 2014 e 2015.

Il precitato contratto integrativo regionale è disponibile sul sito web della scrivente Direzione Generale (www.pugliausr.it).

Con l'occasione, si fa presente che, secondo i chiarimenti forniti dall'amministrazione centrale con nota n.AOODGPER13391 dell'11.12.2013, la concessione dei permessi ai docenti di ruolo appartenenti alle classi di concorso in esubero, per la partecipazione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, non influisce sul contingente del 3% fissato per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio di cui all'art.3 del DPR 395/88, tenuto conto che i precitati corsi costituiscono attività di formazione obbligatoria.

f.to IL DIRIGENTE
Corrado Nappi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio IV - Dirigenti scolastici e personale della scuola

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Il giorno 23 dicembre 2013, presso la sede della Direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al d.d. n. 6295 del 8.7.2011 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente contratto, per procedere alla sottoscrizione **del contratto integrativo regionale concernente la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;**

LE PARTI

Visto l'art. 40bis, comma 5, del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota prot. n. 16515 del 4.11.2013 del MEF con la quale l'Ufficio centrale del bilancio presso il MIUR ha attestato l'esito positivo del controllo preventivo, previsto all'art.5, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 123/2011 sull'ipotesi di CIR del personale del comparto scuola per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

PROCEDONO

alla definitiva sottoscrizione del Contratto Integrativo Regionale di cui in premessa, siglato dalle parti in data 14.10.2013 concernente il contratto integrativo regionale del personale del comparto scuola per la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA PARTE PUBBLICA

PER LA PARTE PUBBLICA

Anna Cammalleri Dirigente vicario USR

Corrado Nappi Dirigente USR

Donato Marzano Dirigente USR

Mario Trifiletti Dirigente USR

Giuseppe De Sabato Dirigente UST

PER LA PARTE SINDACALE

PER LA PARTE SINDACALE

F.L.C.-C.G.I.L. - Scuola

C.I.S.L. - Scuola

U.I.L. - Scuola

S.N.A.L.S. - CONF.S.A.L.

GILDA UNAMS

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

LE PARTI

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;

VISTO il C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/07 del comparto Scuola, sottoscritto il 29.11.2007, con particolare riferimento all'art. 4, che individua le materie oggetto di contrattazione decentrata e all'art. 146 recante le norme previgenti al 13.1.1994 che continuano a trovare applicazione;

VISTO l'art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395, che disciplina la concessione ai dipendenti pubblici di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali, al fine di garantire il diritto allo studio;

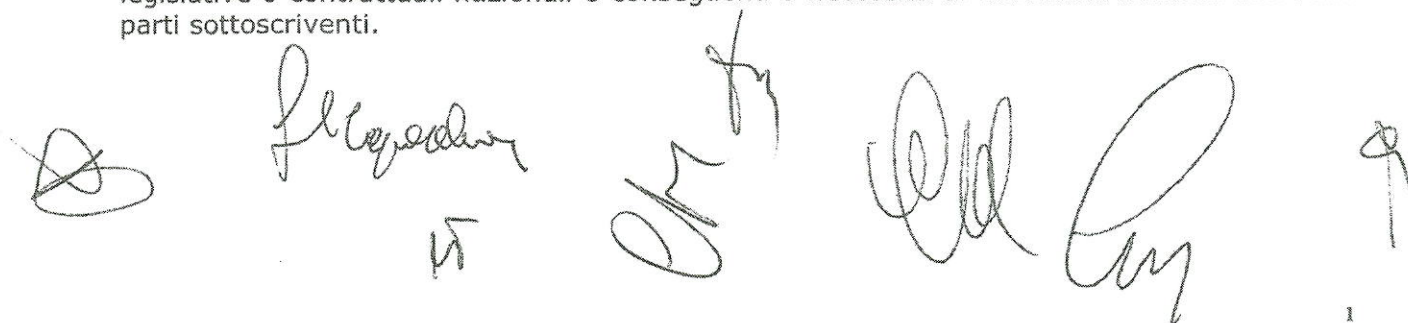
VISTE le circolari del Ministero della Pubblica Istruzione – Gabinetto n.319 del 24.10.1991 e 130 del 21.4.2000;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2011 del 7.10.2011 recante istruzioni in ordine alle modalità di fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

STABILISCONO E E CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Principi generali. Campo di applicazione e durata del contratto.

1. Al fine di favorire l'accrescimento della formazione culturale e professionale del personale della scuola sono garantiti permessi straordinari retribuiti fruibili per un massimo di 150 ore all'anno.
2. Può usufruire dei permessi il personale docente, educativo ed ATA in servizio con contratto a tempo indeterminato e, in subordine, il personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche, nonché il personale con contratto annuale per l'insegnamento della religione cattolica. Resta inteso che per tutto il personale con contratto a tempo determinato il permesso è concesso in misura proporzionale all'effettivo impegno orario settimanale.
3. Il presente contratto non trova applicazione per i dirigenti scolastici, per i quali la materia è disciplinata dall'art. 24 del CCNL dell'area V della dirigenza scolastica sottoscritto l'11.4.2006;
4. Il presente contratto ha validità sino al 31.12.2015 ovvero sino alla stipula del successivo contratto regionale, fatte salve eventuali modifiche conseguenti a nuove disposizioni legislative o contrattuali nazionali o conseguenti a necessità di modifiche ritenute utili dalle parti sottoscrittenti.



Art.2 – Determinazione del contingente

1. Il contingente dei permessi per il diritto allo studio è determinato annualmente su base provinciale dai dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali in relazione alle dotazioni organiche distinte per aree professionali:
 - personale docente: scuola per l'infanzia, scuola primaria, scuola d'istruzione secondaria di primo grado, scuola d'istruzione secondaria di secondo grado;
 - personale educativo;
 - personale ata: vari profili professionali.
2. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% del totale delle dotazioni organiche provinciali adeguate alle situazioni di fatto, compresi i posti di sostegno autorizzati in ciascun anno scolastico dai dirigenti degli U.S.T., con l'integrazione del numero di posti rapportato a 18 ore relativi all'insegnamento della religione cattolica.
3. Il Dirigente dell'U.S.T. determinerà, con atto da affiggere all'albo dell'Ufficio entro il 10 novembre dell'anno precedente quello cui si riferiscono i permessi, il numero complessivo dei permessi concedibili.
4. Qualora, nell'ambito di ciascuna provincia, le richieste provenienti da una o più aree professionali, come innanzi specificate, fossero superiori ai contingenti determinati, il Dirigente dell'U.S.T. provvede ad aumentare i contingenti con una redistribuzione proporzionale rispetto alle quote iniziali, riducendo quelli non impegnati, purché non venga superata la percentuale del 3%.

ART. 3 – Termine e Modalità di presentazione delle domande.

1. La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del dirigente scolastico, all'U.S.T. della provincia di servizio **entro e non oltre il 15 novembre** dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.
2. La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato, deve contenere, unitamente all'esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/88, i seguenti dati:
 - dati anagrafici
 - tipo di corso da frequentare;
 - ordine e grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
 - anzianità di servizio di ruolo per il personale a tempo indeterminato;
 - per il personale a tempo determinato, estremi del contratto stipulato e indicazione del numero di anni scolastici di insegnamento con rapporto di lavoro instaurato con atto del dirigente dell'U.S.T. o dei dirigenti scolastici, numero degli anni di insegnamento con orario di cattedra;
 - indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio di cui sopra, ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.
3. L'anzianità di servizio può essere documentata con dichiarazione personale, la certificazione di iscrizione ai corsi per i quali vengono richiesti i permessi, può essere documentata con autocertificazione resa a norma dell'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'fy', followed by the initials '15', a large stylized signature, the initials 'AD', a signature that looks like 'S. Scuderi', and another signature. To the far right, there is a large, bold handwritten '9'.

ART. 4 - Natura dei corsi la cui frequenza può dar titolo a permessi di studio e relative modalità di concessione.

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 395/1988 i permessi per diritto allo studio sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o comunque abilitate al rilascio dei titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

2. Ogni U.S.T. formerà più graduatorie distinte a seconda delle tipologie di personale, di cui al precedente art. 2, secondo il seguente ordine di priorità per la frequenza di :

- a. corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- b. corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio per l'accesso alla qualifica superiore, di istruzione secondaria di I e II grado, di un diploma di laurea triennale di 1° livello (L) o di una laurea specialistica prevista dal nuovo ordinamento universitario (LS) ovvero di un diploma di laurea previsto dal vecchio ordinamento (DL);
- c. corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio, di qualifica professionale, di attestati di qualificazione professionale riconosciuti dall'ordinamento pubblico, compresi i corsi abilitanti all'insegnamento e i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
- d. corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari;
- e. corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto;
- f. corsi relativi al piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologiche didattiche dei docenti di scuola primaria;
- g. corsi di formazione linguistica e metodologica per l'insegnamento delle discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL.

A parità di condizione verrà privilegiato il personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, con riferimento, per ciascuna categoria, all'anzianità di servizio dichiarata e, subordinatamente, all'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.

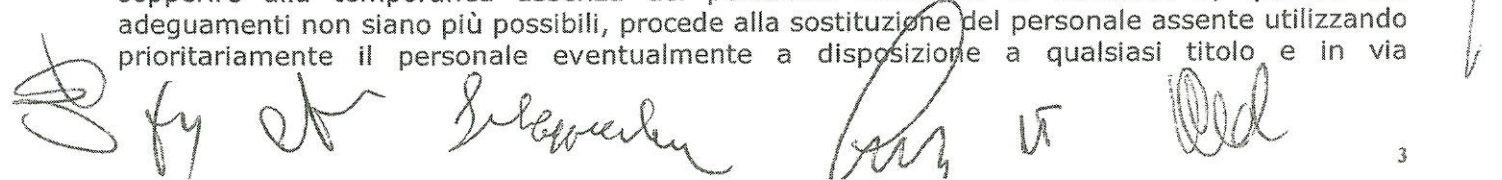
I permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta, rispetto ad altri richiedenti, per il numero di anni pari alla durata legale dei corsi di cui sopra. Successivamente, a parità di condizioni, verranno considerati, con precedenza, coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.

3. Nel caso in cui il numero delle domande degli aspiranti sia inferiore al contingente massimo dei permessi concedibili, il dirigente dell'U.ST. formerà elenchi nominativi distinti a seconda della tipologia di personale.

4 I provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dai relativi dirigenti scolastici, sulla base dell'autorizzazione concessa dal Dirigente dell'U.S.T., entro il 31 dicembre di ogni anno.

5 Al personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto sono assicurati turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi, fatti salvi oggettivi motivi di carattere ostativo; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ovvero nei giorni festivi e di riposto settimanale. La fruizione dei permessi non limita l'accesso ai diversi istituti contrattuali previsti dal C.C.N.L. di comparto.

6 La fruizione dei permessi in questione deve essere garantita tramite misure di carattere organizzativo. Per quanto riguarda la sostituzione del personale che ha titolo a beneficiare dei permessi retribuiti, il dirigente scolastico individua idonee misure organizzative al fine di sopperire alla temporanea assenza del personale ammesso al beneficio e, qualora tali adeguamenti non siano più possibili, procede alla sostituzione del personale assente utilizzando prioritariamente il personale eventualmente a disposizione a qualsiasi titolo e in via



subordinata chi si è reso disponibile. Esperite tali modalità, ai fini della sostituzione, il dirigente scolastico procederà alla stipula di contratti a tempo determinato sulla base della normativa vigente in materia di sostituzione del personale scolastico.

7 Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un'efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, contestualmente alla prima richiesta di permesso comunica al dirigente scolastico il piano di massima di utilizzo dei permessi, ferma restando la previsione di cui al successivo punto 8.

8 Il dipendente interessato è tenuto a presentare, di norma 5 giorni prima della fruizione, la richiesta al dirigente scolastico, specificando la durata e le motivazioni che danno diritto al permesso.

ART. 5 – Durata e modalità di fruizione dei permessi.

1. I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore all'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

Le ore di permesso possono essere utilizzate nel corso dell'anno solare per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro.

I permessi sono usufruibili per la preparazione di esami e della relazione e/o tesi di laurea o di diploma in misura non superiore al 20% del numero di ore complessivo. In tale ipotesi, i permessi devono essere fruiti nei 10 giorni antecedenti la data d'esame senza superare le 10 ore.

I permessi sono usufruibili anche nel caso in cui le lezioni, le attività didattiche/o di laboratorio siano erogate con il sistema della formazione a distanza sempre che, ferma restando la presentazione della documentazione relativa all'iscrizione ed agli esami sostenuti, la piattaforma comunicata dall'ente formativo preveda tali attività in orario di servizio e i dipendenti iscritti alle attività formative on line siano in grado di certificare l'avvenuto collegamento alla piattaforma durante l'orario di lavoro.

In conseguenza degli impegni surrichiamati, la fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:

- a. permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
- b. permessi giornalieri;
- c. cumulo di permessi giornalieri.

Per ogni giorno di permesso verrà conteggiato un numero di ore pari all'orario di servizio che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

2. Al fine di temperare il diritto allo studio dei dipendenti scolastici con l'analogo diritto degli studenti, dopo il 30 aprile i permessi non possono essere fruiti in modo cumulativo. Tale limitazione si applica al personale docente che opera nelle classi terminali nelle quali sia previsto l'esame di stato, nonché contemporaneamente allo svolgimento degli scrutini. Rimane fermo il diritto ai permessi finalizzati agli esami previsti dal vigente CCNL.

ART. 6 - Certificazione.

1. La certificazione relativa all'iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami sostenuti o da sostenere deve essere presentata al dirigente scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l'anno solare (per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto). I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzazione, ecc.), dovranno presentare la documentazione al dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. In alternativa alla certificazione rilasciata dall'Università, dall'Istituto/scuola o dall'Ente gestore dei corsi, gli interessati possono produrre dichiarazioni personali sostitutive ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con validità a tutti gli effetti di legge, ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere a controlli, anche a campione.

fy 15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

2 La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso, in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

3 Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui all'art. 15, comma 1 e art. 19, comma 7 del CCNL 29.11.2007.

ART. 7 - Controversie individuali.

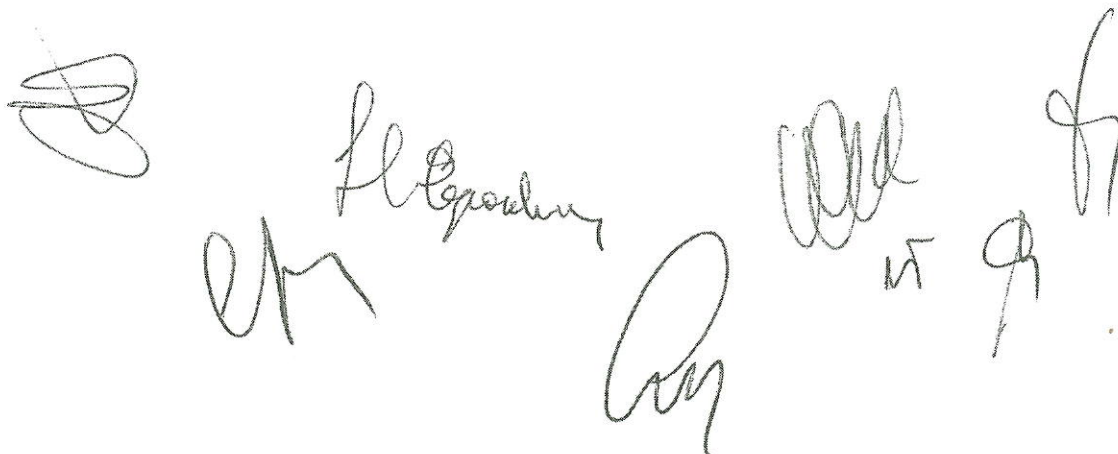
1. In presenza di controversia individuale di lavoro, il personale interessato proporrà ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

ART. 8 - Norma finale

1. Il presente contratto sarà trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della Regione, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale. Esso sarà pubblicato all'albo elettronico delle singole istituzioni scolastiche a cura dei dirigenti scolastici in modo che tutto il personale interessato possa prenderne visione in tempo utile.

2. A norma dell'art. 40 ss. del d.l.vo 30.3.2001, n. 165, si dichiara che il presente contratto non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari, successivi impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale.

Il presente contratto, corredato dalla relazione tecnica e della relazione illustrativa, viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a smaller signature, then a signature that appears to read 'H. G. ...', and finally a cluster of initials and a signature on the right side.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE

Prot. n.AOODRPU7770

Bari, 14 ottobre 2013

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009)

OGGETTO: Ipotesi di contratto integrativo regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola

Dall'esame del contratto in argomento, sottoscritto in data odierna, non si evince alcuna autorizzazione ad imputare spese a determinati capitoli di bilancio. Non si assegnano somme alle istituzioni scolastiche e neanche compensi al personale ma viene disciplinata in forma pattizia una materia che è regolata nelle sue linee generali dall'art.4, comma 4, del CCNL comparto scuola del 29/11/2007.

Le parti hanno raggiunto l'intesa di una disciplina di ulteriore dettaglio rispetto alla normativa principale che, comunque, non ha alcuna rilevanza sulla spesa.

Non sussistono, pertanto, le condizioni oggettive per una verifica della compatibilità della spesa.

IL DIRIGENTE

Mario Trifiletti



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio IV - Dirigenti scolastici e personale della scuola

AOODRPU7799

Bari, 14.10.2013

**IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE
DEI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(art.40bis, comma 5, del D.Lgs n.165/2001, come modificato dal D.Lgs. n.150/2009)

PREMESSA

La presente relazione illustrativa viene prodotta ai sensi dell'art.40bis, comma 5, del D.Lgs n.165/2001 a corredo dell'ipotesi di Contratto Integrativo Regionale siglato in data 14.10.2013 tra le OO.SS. del comparto scuola e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, che riguarda la definizione dei criteri generali per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

La presente ipotesi di CIR è formulata con riferimento all'art. 4, comma 4 del CCNL 29.11.2007, che individua le materie oggetto di contrattazione decentrata, all'art. 146 recante le norme previgenti che continuano a trovare applicazione, all'art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395 e alla c.m. 130 del 21.4.2000 che disciplinano la concessione ai dipendenti pubblici di permessi straordinari retribuiti;

SI ESPONE

La presente ipotesi di contrattazione disciplina le modalità ed i criteri per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per il personale scolastico per gli anni 2014-2015.

E' ammesso ad usufruire dei permessi il personale docente, educativo ed ATA in servizio con contratto a tempo indeterminato e, in subordine, il personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche, nonché il personale con contratto annuale per l'insegnamento della religione cattolica..

I permessi, fruibili utilizzando parte o l'intero orario giornaliero di servizio, sono concessi nella misura di 150 ore annue individuali attribuiti ad anno solare. Il numero dei beneficiari dei permessi non può superare complessivamente il 3% del totale delle dotazioni organiche provinciali.

La data per la presentazione delle relative istanze dal parte del personale interessato è di norma fissata al 15 novembre di ogni anno.

L'ipotesi del CIR disciplina le condizioni per la concessione, le modalità di presentazione della domande, elenca le tipologie di corsi che legittimano il personale interessato a richiedere i permessi retribuiti, definisce la tempistica relativa all'esame delle istanze di concessione dei permessi al fine di assicurare la conclusione delle operazioni in tempi utili per consentirne la fruizione ai beneficiari dall'inizio dell'anno di riferimento.

Al fine di consentire la puntuale verifica della corretta fruizione dei permessi retribuiti, l'art.6 indica le modalità e i tempi per la produzione, da parte dei beneficiari, della certificazione comprovante la frequenza dei corsi ovvero il sostenimento degli esami, pena la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni e conseguente recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Le procedure relative alla gestione delle graduatorie dei richiedenti i permessi sono demandate agli uffici di ambito territoriale.

IL DIRIGENTE
Corrado Nappi